



Comune di
CISERANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 38 del 24/06/2021,
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2023
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24/04/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 4 - Soggetto attivo.....	5
Art. 5 - Soggetti passivi.....	5
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	5
Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo	6
Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	6
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	6
Art. 10 - Superficie degli immobili.....	7
Art. 11 - Costo di gestione	8
Art. 12 - Determinazione della tariffa	8
Art. 13 - Articolazione della tariffa	8
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo.....	8
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche	9
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	10
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche	10
Art. 19 - Scuole statali.....	11
Art. 20 - Tributo giornaliero	11
Art. 21 - Tributo provinciale.....	11
Art. 22 – Mancato svolgimento del servizio	11
Art. 23 – Zone non servite.....	11
Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche	12
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche	12
Art. 26 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	13
Art. 27 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta 13	
Art. 28 - Riduzioni per le utenze non domestiche per rifiuti avviati al recupero in modo autonomo	14
Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	14
Art. 30 - Obbligo di dichiarazione	14
Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	14
Art. 32 - Riscossione.....	15
Art. 33 - Rimborsi e compensazione.....	16
Art. 34 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	17
Art. 35 - Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati	17
Art. 36 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti	18
Art. 37 - Rateizzazione.....	18

Art. 38 - Modalità di rateizzazione	18
Art. 39 - Poteri del Comune	18
Art. 40 - Accertamento	19
Art. 41 - Entrata in vigore.....	20
ALLEGATO A.....	21

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria 03 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
 - a) Le utenze con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica.
 - b) Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrica, elettrica, gas, telefonia, informatica). Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità. Le unità immobiliari, sia ad uso domestico che non domestico, sprovviste di qualsiasi tipologia di fornitura dei servizi pubblici, di arredi e/o macchinari, ma destinate/utilizzate ad altri scopi, verranno comunque assoggettate a tributo con applicazione della categoria corrispondente all'uso (ad es. Magazzini ecc);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) Le unità immobiliari rese inagibili da documentazione emessa da organi competenti; la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
 - i) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite elusivamente a luogo di culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da

malattie infettive;

- d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA - GALVANOTECNICI - FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri per analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10 - Superficie degli immobili

- Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11 - Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferite, realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
 - Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
 - Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
 - Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017, secondo i criteri di seguito riportati.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 31 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Kg) per la quantità (Kg) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di chili che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno N applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi in chilogrammi è determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($\rho = \text{KG/LT}$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilogrammo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori magenta per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno N+1. Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad ogni utente, da pagare nell'anno N, corrisponde al numero dei conferimenti minimi della categoria assegnata al momento dell'elaborazione del ruolo.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7. Il valore per categoria dei chilogrammi minimi e il valore della tariffa variabile euro/chilogrammo per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf — badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio

in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Nell'allegato "A" del presente regolamento sono indicate, secondo quanto previsto dal DPR 158/1999, le sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre.

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Kg) per la quantità (Kg) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di chili che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi in chilogrammi è determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($\rho = \text{KG/LT}$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilogrammo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2. La quota variabile 2, riferita al numero minimo annuale di chili che ogni utenza è tenuta a corrispondere, verrà addebitata nell'anno N, mentre la quota variabile 2 per ogni chilo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente, eccedente il predetto minimo, verrà addebitata nell'anno N+1. Qualora ciò non fosse possibile, la quota variabile 2, verrà addebitata interamente a conguaglio nell'anno N+1.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. Per le utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell'anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile 2, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 26 che non sono tenute al pagamento, i conferimenti minimi in chilogrammi verranno attribuiti utilizzando come base di calcolo i mq e il coefficiente di produttività Kd, rapportati al periodo di occupazione.
7. Il valore per utenza dei chilogrammi minimi e il valore della tariffa variabile euro/chilogrammo per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/1999 in funzione della popolazione residente. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività

esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. Per l'applicazione del tributo giornaliero nel caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per il canone unico patrimoniale.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 22 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

Art. 23 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 20% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1;
 - b) Per le abitazioni occupate da residenti che abbiano dimora abituale per più di sei mesi l'anno all'estero: riduzione del 20% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1;
 - c) Per le abitazioni che utilizzano il compostaggio domestico mediante composter di produzione industriale, composter autoprodotti o mediante cumulo collocati presso il proprio domicilio: riduzione del 20% sulla componente variabile 1. L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione attestando una pratica costante e corretta del compostaggio domestico e rendendosi disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione comunale. Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione al Comune. La dichiarazione si effettua con i tempi e le modalità previste per qualsiasi dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione è revocata qualora, a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio. Quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:
 - la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
 - la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;
 - la sottoutilizzazione del composter presente presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione comunale. Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle eventuali sanzioni applicabili.
 - d) Per le abitazioni utilizzate da nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) al cui interno è presente un soggetto portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 60%, allegando copia del decreto rilasciato dalla Commissione Provinciale attestante l'invalidità: riduzione del 40% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1.
 - e) Per le abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti ed occupate da utenze domestiche laddove l'unico componente il nucleo familiare avesse trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione del 35% sulla quota fissa e sulla quota variabile 1;
 - f) Per i locali di proprietà comunale utilizzati dal comune stesso o concessi in uso gratuito a soggetti terzi mediante apposita convenzione e/o protocollo d'intesa: totale esenzione sia sulla quota fissa che variabile 1 e 2;

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa, limitatamente alla quota fissa e variabile 1, del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa

cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. Per i locali di proprietà comunale utilizzati dal comune stesso o concessi in uso gratuito a soggetti terzi mediante apposita convenzione e/o protocollo d'intesa: totale esenzione sia sulla quota fissa che variabile 1 e 2.

Art. 26 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi potendo così usufruire dell'esenzione sulla quota variabile della tariffa.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa;

Art. 27 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta

1. Per l'esercizio della facoltà di cui all'articolo precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare apposita comunicazione, con le stesse forma e modalità previste dal presente regolamento per la dichiarazione TARI al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con efficacia dall'esonero del servizio pubblico a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - d) copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno biennale;
 - e) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
 - f) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - g) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;
4. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, oltre il termine previsto del 30 giugno in via ordinaria, l'uscita dal servizio pubblico avrà decorrenza dal secondo anno successivo;
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta di uscita dal servizio pubblico deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato. In detta comunicazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.
7. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg.30 decorre

dall'inizio dell'attività da parte del nuovo gestore. Nel caso di parere negativo da parte del gestore, lo stesso deve essere debitamente e tecnicamente motivato.

9. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa annuale della tariffa e il Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 28 - Riduzioni per le utenze non domestiche per rifiuti avviati al recupero in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile 1 della tariffa può essere ridotta nel caso di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione è calcolata a conguaglio, nell'anno N+1, in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.
4. L'omessa presentazione della documentazione che attesti l'effettivo recupero entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo, comporta il mancato riconoscimento della riduzione nell'anno N+1 a valere sull'anno N.

Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni di cui ai precedenti articoli, non cumulabili tra loro, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5 del presente regolamento.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione contenente la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati, scaricabili dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di

variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso e, laddove già noto, il codice utenza;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree nonché il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati non compresi nella famiglia anagrafica;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicando, in caso di variazione, anche l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - g) il recapito postale, di posta elettronica o PEC dell'utente;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso e, laddove già noto, il codice utenza;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f) il recapito postale, di posta elettronica o PEC dell'utente;
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere inoltrata allo stesso;
 - a) Attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
 - b) In allegato a messaggio di posta ordinaria;
 - c) In allegato a messaggio di posta elettronica certificata;
 - d) Tramite sportello online;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), d) fa fede la data di invio. Nel termine dei 30 giorni successivi, l'ufficio tributi provvede a dare comunicazione all'interessato dell'attivazione del servizio o fornisce risposta in merito alla richiesta di variazione o cessazione indicando all'utente:

- a) Il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio;
 - b) Il codice utente ed il codice utenza;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione, la variazione o cessazione del servizio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 7. La richiesta di attivazione produce effetti dalla data in cui la stessa è presentata. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali.
 8. La richiesta di variazione produce effetti, anche ai fini dell'obbligazione tributaria, dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.

Art. 32 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.

- Pago PA

Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Qualora sia prevista una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal Comune stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia, almeno una volta all'anno, il documento di riscossione il quale può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i., a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. In caso di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
4. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato sulla base delle rate e delle scadenze stabilite annualmente da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano Tariffario. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
8. Sia il termine di scadenza sia la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
9. Il termine di cui al comma 7 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
10. In nessun caso possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
11. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 44, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 33 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora il contribuente vanti un credito tributario non prescritto nei confronti dell'ente, è possibile procedere a compensazione degli importi dallo stesso dovuti nei termini e con le modalità previste dal vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie" purché il credito vantato non sia superiore all'importo dovuto con il primo documento di riscossione utile e lo stesso venga emesso non oltre 180 giorni. Si potrà procedere a compensazione con il primo importo dovuto, anche oltre i 180 giorni, qualora il credito vantato sia inferiore ad € 50,00;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 34 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, il quale deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 35 - Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari, eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

- b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 36 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile o, qualora non presente per cessazione della posizione, mediante rimborso diretto.

Art. 37 - Rateizzazione

1. Sia la Tari ordinaria sia quella derivante da solleciti, avvisi di accertamento o di liquidazione e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali giornalieri determinati dall'art. 1284 del c.p.c. fissati in ragione annua con decreto ministeriale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere, per le seguenti fattispecie:
- a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri stabiliti dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente con il proprio "Regolamento generale delle entrate tributarie";
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto conformemente a quanto previsto dal vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie".
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 30 dalla scadenza della predetta data.
5. In caso di mancata corresponsione dell'importo in unica soluzione di cui al comma precedente si procederà alla riscossione coattiva dell'importo residuo, oltre agli interessi in misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, considerando gli importi eventualmente corrisposti tramite rateizzazione.

Art. 38 - Modalità di rateizzazione

1. Per le modalità e i requisiti per la rateizzazione delle somme dovute, si fa riferimento a quanto disciplinato con nel vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie".

Art. 39 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 40 - Accertamento

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100 a €. 500.
8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta dalla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quanto previsto nel vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie";
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze domestiche

Cat	Pers.	Descrizione
1.1	1	Componente nucleo familiare
1.2	2	Componente nucleo familiare
1.3	3	Componente nucleo familiare
1.4	4	Componente nucleo familiare
1.5	5	Componente nucleo familiare
1.6	6 e oltre	Componente nucleo familiare

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) . Cinematografi, teatri . Autorimesse, magazzini senza vendita diretta . Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi . Stabilimenti balneari . Autosaloni, esposizioni . Alberghi con ristorante . Alberghi senza ristorante . Carceri, case di cura e di riposo, caserme . Ospedali . Agenzie, studi professionali, uffici . Banche e istituti di credito . Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta . Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai . Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti . Banchi di mercato beni durevoli . Barbiere, estetista, parrucchiere . Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) . Autofficina, carrozzeria, elettrauto . Attività industriali con capannoni di produzione . Attività artigianali di produzione beni specifici . Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie . Birrerie, hamburgerie, mense . Bar, caffè, pasticceria . Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) . Plurilicenze alimentari e miste . Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio . Ipermercati di generi misti . Banchi di mercato generi alimentari . Discoteche, night club